

TI_GERICHTE 52.2003.207 vom 29. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.207

FR: TI_GERICHTE 52.2003.207 du 29 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.207 del 29 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. 2.1. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). 2.2. La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero. In questo senso, giova ricordare che una separazione di alcuni mesi dopo diversi anni di matrimonio non è un indizio sufficiente per ritenere che i coniugi non avessero una reale volontà di ricomporre la loro unione coniugale in maniera definitiva (STF 17 febbraio 2003, 2A.372/2002, consid. 4.4.). 3. 3.1. Accompagnata dalla figlia _____, _____ è giunta in Svizzera il 23 maggio 1999 per vivere insieme al marito nella casa di famiglia di quest'ultimo in via _____ a _____. Il 31 ottobre 2001 la ricorrente ha sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento di 3 locali in via _____ a _____ con _____, valido dal 1° dicembre 2001. L'11 febbraio 2002 essa ha stipulato una convenzione di separazione di fatto e di beni con il marito, indicando in particolare che con quest'ultimo intendeva "continuare a vivere sotto lo stesso tetto coniugale pur rimanendo di fatto separati". Il 10 marzo 2003 l'insorgente ha notificato alla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione il cambiamento d'indirizzo, adducendo di essersi trasferita il 4 febbraio 2003 con _____ in via _____ presso _____. 3.2. Ora, sulla scorta delle premesse emerse, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che _____ abbia effettivamente vissuto separata dal marito per oltre un anno fino al 3 aprile 2003. In altre parole, gli elementi ritenuti dall'Esecutivo cantonale non dimostrano ancora che la ricorrente si sia appellata al connubio per conservare il permesso di soggiorno in maniera manifestamente abusiva. Certo, nell'autunno del 2001 l'insorgente ha sottoscritto un contratto di locazione con una terza persona - che non è dato sapere chi sia -, mentre l'11 febbraio 2002 essa ha stipulato una convenzione di separazione di fatto e di beni con il marito. Tuttavia tali indizi non significano ancora che _____, nel periodo preso in considerazione dal Governo a fondamento del proprio giudizio, vivesse effettivamente separata dal marito. Tanto più che in quella sede la ricorrente aveva contestato che la comunione coniugale era cessata di fatto prima del febbraio 2003 e il suocero aveva dichiarato che la separazione del figlio con l'interessata era avvenuta soltanto di recente (v. doc. D: dichiarazione 5 aprile 2003 di _____, prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato). Va pure osservato che la locatrice di via _____ aveva autorizzato l'insorgente a trasferirsi nell'appartamento del _____ soltanto nel marzo 2003 (v. dichiarazione 8 marzo 2003 di _____, agli atti). L'Esecutivo cantonale cade peraltro in contraddizione laddove non esclude che la ricorrente si era trasferita già nel 2001 in via _____, per poi rilevare che entrambi i coniugi vivevano separati, ma sotto lo stesso tetto in via _____ (risoluzione governativa ad F2, pag. 7). Visto che non è dato sapere a quando risale la separazione tra i coniugi _____, il Governo non poteva concludere che l'asserita riconciliazione tra i coniugi, documentata tramite la convenzione sottoscritta dai coniugi il 3 aprile 2003 e prodotta dinnanzi a quella sede, era stata escogitata per puri fini di causa. In sostanza, gli atti di causa si rivelano insufficienti per pronunciarsi nel merito. 4. In simili circostanze si giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda ad accertare se siano adempiuti tutti i requisiti di cui all'art. 7 cpv. 2 LDDS. Essa verificherà se _____ ha vissuto effettivamente separata dal marito prima del marzo 2003 e se la loro ripresa della comunione coniugale è reale e sincera. Il Governo provvederà in questo senso ad interrogare segnatamente l'interessata, suo marito, il suocero, _____ e _____, nonché a verificare la struttura logistica dell'abitazione familiare di via _____, dove vivrebbero pure il suocero e la famiglia del cognato. Valuterà inoltre l'incidenza delle dichiarazioni rilasciate da diverse persone prodotte in questa sede (colleghi di lavoro del marito, amici e vicini di casa) e ispezionerà se necessario presso la Pretura competente se vi è in corso una procedura di separazione o di divorzio tra i coniugi _____. 5. Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto come ai considerandi. §. Di conseguenza: 1.1 la decisione 27 maggio 2003 (n. 2319) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.